

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Sessione ulteriore - ROMA | 23-24 luglio 2021

**Mozione sollecitatoria per l'introduzione della disciplina
per il c.d. "avvocato monocommittente"**

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

* * *

PREMESSO CHE

1. l'evoluzione della professione forense ha visto, soprattutto negli ultimi anni, un aumento esponenziale della figura dell'avvocato-collaboratore (anche detto "monocommittente"), ovvero di quell'iscritto all'albo degli avvocati, la cui prestazione lavorativa si sostanzia quasi esclusivamente nella collaborazione con un altro avvocato o uno specifico studio legale;

2. anche alla luce degli ultimi dati statistici contenuti nei rapporti Censis sull'avvocatura commissionati annualmente dalla Cassa Forense, emerge che il numero dei colleghi che svolgono la propria attività quali collaboratori "monocommittenti" è sicuramente considerevole e si attesta almeno sul 15% del totale complessivo: si tratta, quindi, di oltre trentamila avvocati e il *trend* è in costante crescita;

3. tale realtà, inquadrabile come un rapporto di para-subordinazione tra *dominus* e collaboratore, si scontra con le disposizioni di cui alla Legge n. 247 del 2012, che prevede rigide norme di incompatibilità;

4. è evidente la necessità di trovare una soluzione a tale incompatibilità tra la situazione effettiva della professione e le disposizioni legislative, anche e soprattutto per disciplinare la figura dell'avvocato-collaboratore, definire il ruolo dello stesso e garantire adeguati strumenti di tutela;

5. inoltre, non si può nascondere che i rischi di una mancata presa di posizione in relazione a tale argomento possano essere tali da comportare una qualificazione per via giudiziaria o comunque politica che porti, per ragioni di spesa, costi e gestione, al collasso dell'attuale sistema di collaborazioni negli studi legali;

CONSIDERATO CHE

- nel corso della sessione ordinaria di questo Congresso Nazionale Forense, tenutasi a Catania nel mese di ottobre del 2018, era stata già approvata la mozione n. 141, che chiedeva all'Organismo Congressuale Forense di *“farsi promotore di ogni necessaria iniziativa, al fine di ottenere l’emanazione di una normativa che disciplini il rapporto professionale dell’avvocato collaboratore monocommittente”*, secondo i principi ivi illustrati;
- tuttavia, tale mozione non ha avuto alcuna esecuzione effettiva;
- si rende, pertanto, necessario adottare una nuova mozione di natura “sollecitatoria”, che impegni l’O.C.F. a porre in essere - in concreto - tutte le necessarie iniziative per dare seguito al mandato congressuale;

RILEVATA, ALTRESÌ, L’OPPORTUNITÀ DI

- seguire l’iter parlamentare del disegno di legge n. 2722 - Camera dei Deputati (a firma D’Orso e altri), depositato in data 15 ottobre 2020, che prevede una qualificazione dell’avvocato-collaboratore tesa a fornire una forma di riconoscimento contrattuale, stabilendo le possibili regole per la disciplina dei rapporti attraverso una soluzione che sia compatibile con le prerogative dell’autonomia e dell’indipendenza del professionista;
- condividere lo spirito del suddetto DDL, laddove specifica che *“Si ritiene che la presente proposta di legge possa innescare, tra l’altro, effetti virtuosi come quelli di valorizzare le collaborazioni genuine e disincentivare la concorrenza sleale, la strumentalizzazione della partita IVA e la simulazione di rapporti di lavoro subordinati. Se da un lato si vuole introdurre un sistema di garanzie e di tutele in favore degli avvocati in regime di monocommittenza, da un altro lato non si vuole obbligare alcun avvocato a essere un dipendente; al contrario, si desidera indirizzare le collaborazioni tra liberi professionisti sul binario di una sana e auspicabile collaborazione liberamente scelta tra due lavoratori autonomi”*;
- definire in modo specifico che, nonostante vi sia un rapporto di para-subordinazione, tale circostanza non comporti l’incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato;
- definire - in ogni caso - in via normativa, con l’inserimento nella Legge n. 247 del 2012, i requisiti minimi di tutela per l’avvocato-collaboratore nell’ambito del rapporto contrattuale, che devono riguardare:
 - ✓ la durata del contratto (a tempo determinato o indeterminato), il recesso e il preavviso;
 - ✓ la quantificazione a livello nazionale del compenso minimo per l’attività di collaborazione, se non con l’indicazione di un importo specifico, almeno con l’indicazione di un parametro che consenta l’individuazione di un importo equo;
 - ✓ le garanzie in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nonché la regolamentazione delle conseguenze in caso di gravidanza, adozione, malattia e infortunio;
 - ✓ l’eventuale possibilità di svolgere anche attività in proprio;
 - ✓ l’impossibilità di svolgere il ruolo di collaboratore per più committenti;

✓ la regolamentazione degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense, sessione ulteriore, a ROMA, a paritaria tutela di tutti gli iscritti all'ordine forense, di tutti i cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale, nonché nell'interesse del Paese,

CONFERISCE AMPIO MANDATO

al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense e alle rappresentanze forensi territoriali di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi a tutte le sedi competenti e opportune - in particolare avanti a tutti i Ministeri, le Istituzioni e gli Enti competenti - affinché si chieda al Governo, alle Camere e a tutte le forze politiche di proporre e sostenere un percorso normativo, nel senso sopra esposto, che intervenga in modifica della disciplina vigente in materia di professione forense, prevedendo le giuste tutele per la figura del c.d. "avvocato monocommittente".

Roma, 22 luglio 2021

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)